



23000 - SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE
23640 - UFFICIO RISORSE ECONOMICHE

Dirigente responsabile: DONGIOVANNI GIOVANNI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, EX ART. 182 DEL D. LGS. N. 36/2023 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA DI VEICOLI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONZA, AI SENSI DELL’ART. 159 DEL CODICE DELLA STRADA (D. LGS. 30/04/1992, N. 285 E S.M.I.), E DISPOSITIVI DI MICROMOBILITÀ E RELATIVA CUSTODIA PER UN PERIODO DI 24 MESI, CON EVENTUALE OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 24 MESI. DECISIONE DI CONTRARRE.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti:

la Direttiva 2014/23/UE sulle concessioni;

la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.;

la Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii.;

il D.P.R. n. 495/1992 e ss.mm.ii.;

Richiamati:

lo Statuto dell'Ente;

il vigente Regolamento di Contabilità;

il vigente Regolamento dei Contratti;

il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Richiamata, altresì, la deliberazione della Giunta Comunale n. 402 del 25/11/2025 di approvazione delle tariffe dei servizi per l'anno 2026, (costituente allegato obbligatorio al bilancio di previsione 2026-2028 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 57 del 22/12/2025);

Premesso che:

l'Amministrazione Comunale deve garantire la fluidità della circolazione stradale, lo svolgimento di manifestazioni pubbliche, la sicurezza dei cittadini, l'igiene ed il decoro degli spazi pubblici, nonché il ripristino del corretto funzionamento dei mezzi in dotazione al Comune di Monza e, pertanto, si rende necessario effettuare un servizio di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli che possa intervenire con celerità ed efficacia su tutto il territorio comunale;

Atteso che:

l'Amministrazione Comunale deve, altresì, soddisfare i seguenti interessi pubblici:

- consentire alla Polizia Locale di attuare la sanzione accessoria della rimozione forzata in materia di violazioni alle norme del vigente Codice della Strada - D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i. e il recupero dei veicoli di provenienza furtiva;
- postare i veicoli di intralcio alla circolazione aventi esposto il contrassegno per disabili;
- postare i veicoli per esigenze contingibili e urgenti determinate da calamità, emergenze di protezione civile, tutela della sicurezza pubblica;
- rimuovere i veicoli oggetto di sinistro stradale che non possono essere recuperati, per evidenti motivi ostativi ed oggettivi impedimenti (quali ad es. il ricovero in ospedale), dagli effettivi conducenti e/o proprietari;
- effettuare il soccorso stradale dei veicoli del Comune di Monza;

- provvedere alla rimozione, traino, custodia e restituzione dei veicoli compendio di furto;

il Comune, in qualità di Ente proprietario di strade, è tenuto a garantire i servizi in premessa citati, anche relativamente al recupero dei veicoli fuori uso e/o in stato di abbandono;

il Comune di Monza non dispone né di mezzi, né di strutture idonee alla custodia e, pertanto, risulta necessario affidare il servizio di rimozione forzata di veicoli e dispositivi di micromobilità e relativa custodia a soggetti esterni, in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'espletamento del servizio medesimo;

il Settore Polizia Locale, Protezione Civile ha competenza in materia di Codice della Strada;

gli articoli 159 e 215 del Decreto Legislativo n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" disciplinano la rimozione dei veicoli che sostino in violazione delle norme fissate dallo stesso;

gli Enti proprietari della strada sono autorizzati a concedere detto servizio di rimozione dei veicoli a terzi, ai sensi del Regolamento di esecuzione e di attuazione del vigente Codice della Strada;

l'art. 354 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 - *Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada* stabilisce che il servizio di rimozione dei veicoli, ai sensi dell'art. 159, può essere affidato in concessione biennale, rinnovabile, a soggetti in possesso della licenza di autorimessa ai sensi dell'art.19 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616 che dispongono di almeno uno dei veicoli con le caratteristiche tecniche definite dall'art.12 del D.P.R. N° 495/92;

ai sensi del combinato disposto dagli artt. 354. 396 e 397 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada, sopra indicati e riassunti, qualora l'Ente proprietario della strada non sia in grado di assicurare la gestione diretta delle attività di cui trattasi, il servizio di rimozione forzata di veicoli e dispositivi di micromobilità e relativa custodia può essere affidato in concessione;

tale soluzione non comporta, per l'Amministrazione Comunale, nessun onere finanziario, in quanto coloro i quali si aggiudicheranno la concessione sono tenuti a chiederne il pagamento direttamente agli interessati, secondo le tariffe di rimozione e custodia stabilite dall'Amministrazione Comunale con deliberazione di Giunta Comunale n. 402 del 25/11/2025 di approvazione delle tariffe dei servizi per l'anno 2026, (costituente allegato obbligatorio al bilancio di previsione 2026-2028 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 57 del 22/12/2025);

Considerato che:

il servizio attuale è in scadenza in data 19/10/2026, si ritiene necessario affidare tale servizio in concessione ad un operatore economico esperto in detta attività, secondo quanto previsto sia dal Codice della Strada sia dalle altre normative specifiche in materia;

è, pertanto necessario che l'Amministrazione Comunale provveda ad affidare in concessione il servizio di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli ai sensi dell'art. 159 del codice della strada e delle altre leggi che regolano la materia, procedendo mediante indizione di una procedura aperta;

l'art. 17, c. 1, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. dispone che, "*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*";

l'art. 182, c.1. del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., statuisce che "gli enti concedenti che intendono aggiudicare una concessione rendono nota tale intenzione per mezzo di un bando di concessione", pertanto, verrà indetta una procedura aperta;

la presente concessione sarà aggiudicata, ai sensi dell'art. 185, c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., utilizzando il criterio del miglior prezzo espresso in termini di maggior rialzo percentuale sul canone concessorio da corrispondere all'Amministrazione comunale, posto a base d'asta;

l'Ente concedente intende avvalersi dell'inversione procedimentale, ex art. 107, c. 3 del Codice dei Contratti, pertanto, si procederà prima alla valutazione dell'offerta economica tramite la Commissione Giudicatrice per tutti i concorrenti, poi alla congruità e infine alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente risultato primo nella graduatoria provvisoria;

saranno rispettati i tempi per la conclusione delle gare previsti dall'art. 17, c. 3, così come indicati nell'Allegato I.3 del Codice;

Constatato che:

la concessione è costituita da un unico lotto in considerazione del fatto che, ex art. 58, c. 2, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., organizzativamente ed economicamente non è vantaggioso suddividere il presente servizio in più lotti; infatti, la suddivisione in lotto unico rende l'esecuzione della concessione efficace ed efficiente dal punto di vista dei controlli, con trasparenza nell'attribuzione delle relative responsabilità sulla qualità del servizio reso;

si ritiene, inoltre, che la suddivisione in più lotti oltre a non essere economicamente più conveniente, rischia di rendere complessivamente inefficace la gestione della concessione, in quanto le attività di recupero trasporto e custodia dei veicoli sono funzionalmente interdipendenti e l'una non può trovare applicazione senza l'altra, nonché in considerazione del fatto che a livello organizzativo ed economico non è vantaggioso affidare il presente servizio a più operatori economici; la suddivisione in lotti rischia di rendere l'esecuzione della concessione eccessivamente difficile dal punto di vista dei controlli da parte del Comune e dell'attribuzione delle relative responsabilità sulla qualità del servizio reso;

verranno ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti negli atti di gara approvati con il presente atto;

si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

la durata dell'affidamento, ai sensi dell'art. 354, c. 1 del Regolamento di attuazione del C.d.S., è pari a 24 mesi con eventuale opzione di rinnovo di ulteriori 24 mesi;

il valore della concessione, stimato ai sensi dell'art. 179 del Codice dei Contratti Pubblici, ammonta a € 179.152,60 (iva 22% esclusa) di cui € 7.535,00 per costi della manodopera, così ripartito:

€ 81.433,00 per 24 mesi della concessione (iva 22% esclusa), di cui € 7.535,00 per costi della manodopera;

€ 81.433,00 per eventuale opzione di rinnovo di 24 mesi (iva 22% esclusa), di cui € 7.535,00 per costi della manodopera;

€ 16.286,60 (iva 22% esclusa) per eventuale c.d. quinto d'obbligo, di cui € 1.507,00 per costi della manodopera;

i costi della manodopera, calcolati, ex art. 41, c. 13 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per la durata di 24 mesi, pari a € 7.535,00, sono stati calcolati sulla base del C.C.N.L. : "Soccorso stradale" e il codice C.N.E.L. è IC82; gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dall'Ente concedente; resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il costo della manodopera deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, secondo quanto disposto dal comma 14 del medesimo articolo;

gli oneri della sicurezza in relazione all'esecuzione della concessione sono pari a 0 (zero) in quanto la concessione prevede una forma di gestione complessiva da parte del Concessionario non determinante

interferenze e non valutabile in termini di rischi specifici e non è, pertanto, necessario redigere il D.U.V.R.I; restano, tuttavia, immutati gli obblighi a carico delle parti in merito all'attuazione delle misure a garantire la sicurezza sul lavoro;

per l'affidamento del servizio in concessione è prevista la corresponsione da parte dell'operatore economico di un canone biennale determinato dall'importo offerto in sede di gara;

detto canone verrà calcolato nella misura risultante dalla percentuale incrementale offerta dall'aggiudicatario in sede di gara in aggiunta alla soglia minima di partenza prevista pari ad € 2.000,00 con un rialzo minimo ammesso del 10,00%;

la base d'asta su cui l'operatore economico offrirà la percentuale di rialzo è, quindi, pari ad € 2.000,00 (I.V.A. esclusa);

la subconcessione è regolata dall'art. 188, che rimanda all'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., secondo quanto previsto dall'art. 32 del Capitolato;

saranno applicate le clausole sociali di cui all'art. 57 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., secondo quanto indicato nell'art. 18 del capitolato speciale;

verranno ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti negli atti di gara approvati con il presente provvedimento, seppur non materialmente allegati;

si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

verrà utilizzata per l'affidamento di cui sopra la piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD) Sintel di A.R.I.A. S.p.A. di Regione Lombardia;

per la tipologia dei dati richiesti, a seguito dell'obbligo di utilizzo della Piattaforma di approvvigionamento digitale certificata (PAD), il C.I.G. del presente affidamento verrà acquisito in concomitanza con la pubblicazione della procedura in oggetto e lo stesso verrà indicato, oltre che nella documentazione di gara, anche nel provvedimento conclusivo di aggiudicazione;

l'offerta è corredata da una garanzia provvisoria, pari al 1% del valore complessivo della procedura, ai sensi dell'articolo 53 del Codice dei Contratti Pubblici;

ai fini della stipula del contratto o prima dell'inizio del servizio, in caso di avvio dell'affidamento in pendenza della stipulazione del contratto, il Concessionario deve costituire una garanzia definitiva,

pari al 5% dell'importo contrattuale ex art. 53 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

Verificato che:

alla data di adozione del presente provvedimento non sono attive né Convenzioni CONSIP né Convenzioni presso la Centrale di Committenza della Regione Lombardia ARIA né presso il/i soggetto/i aggregatore/i per l'acquisto del tipo di affidamento in oggetto;

l'affidamento de quo non rientra tra i beni e servizi di cui al D.P.C.M. 11/2/2026 (Gazzetta Ufficiale 16/4/2026 n. 88, cfr. art. 9, c. 3 del D. L. n. 66/2014, convertito con modifiche nella L. n. 89/2014)) e, pertanto, si può procedere all'acquisizione del servizio senza ricorrere ad uno dei soggetti aggregatori di cui al comma 1 dello stesso art. 9;

le principali condizioni contrattuali sono quelle di cui al Capitolato Speciale di Concessione, al bando/disciplinare di gara e alla relazione generale illustrativa, che contiene il quadro con la stima economica degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio, che vengono approvati con il presente atto, seppur non materialmente allegati;

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di altre amministrazioni esterne;

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre amministrazioni esterne;

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze dell'unità organizzativa UFFICIO RISORSE ECONOMICHE come da vigente funzionigramma;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 22/09/2025 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2027 - aggiornamento Sezione Strategica 2026;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 04/12/2025 è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione: Sezione strategica 2023-2027, Sezione operativa 2026-2028;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 22/12/2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2026-2027-2028 e relativi allegati.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 470 del 30/12/2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione (PEG) 2026-2028;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 29/01/2026 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028;

Accertata la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

il Responsabile Unico del Progetto, per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., è il dott. Ferdinando Iengo, Titolare di elevata Qualificazione, Responsabile del Servizio Amministrativo, nominato con provvedimento prot. n 0103452/2026 del 22/05/2026 che possiede i requisiti previsti dall'art. 5 dell'Allegato I.2 al D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

il R.U.P. ha rilasciato la dichiarazione (prot. n. 0102625/2026 del 21/05/2026) di non trovarsi, in relazione all'affidamento, in una delle condizioni previste dall'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., dall'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., e dall'art. 6 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, anche con riguardo agli obblighi di astensione previsti dall'art. 6-bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dall'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, agli atti del Servizio Amministrativo;

il R.U.P. ha approvato il progetto della presente procedura costituito dalla relazione generale illustrativa, che contiene anche il quadro con la stima economica dell'intervento, dal Capitolato Speciale di Concessione e il C.U.I. assegnato alla presente procedura nel programma degli acquisti di forniture e servizi risulta essere il seguente: S02030880153202600032;

Vista la documentazione di gara consistente nel Capitolato Speciale di Concessione, Bando/Disciplinare di gara e modelli, relazione generale illustrativa agli atti del Servizio;

Vista, altresì, la proposta del R.U.P. di adozione del presente provvedimento relativa alla decisione a contrarre di cui all'oggetto (prot. n.120360 del 17/06/2026);

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente obiettivo operativo del DUP: 0301/1.02.03 - Coordinamento delle forze di polizia sul territorio;

D E T E R M I N A

di approvare le premesse, che formano parte integrante del presente dispositivo;

di indire la procedura aperta, ai sensi dell'art. 182 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., come previsto dall'art. 187, c. 1 ultimo capoverso, del Codice per l'affidamento della concessione del servizio di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli a norma dell'art. 159 del

codice della strada e delle altre leggi che regolano la materia, della durata di 24 mesi, con eventuale opzione di rinnovo di ulteriori 24 mesi;

di approvare la documentazione di gara, agli atti del Servizio Amministrativo del Settore Polizia Locale, Protezione Civile costituita da:

- il capitolato speciale;
- le tariffe relative alla Rimozione Forzata dei veicoli, aggiornata annualmente, secondo le previsioni di cui all'art. 397 comma 4° del D.P.R. 16 dicembre 1992 n°495, in misura non superiore all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati noto il 31 dicembre dell'anno precedente (Deliberazione della Giunta Comunale n. 402 del 25/11/2025 di approvazione delle tariffe dei servizi per l'anno 2026, (costituente allegato obbligatorio al bilancio di previsione 2026-2028 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 57 del 22/12/2025);
- il bando/disciplinare di gara e modelli;

di dare atto che il valore stimato della concessione, comprensivo dell'eventuale opzione di rinnovo e del c.d. quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 179 del Codice dei Contratti Pubblici, è pari ad € 179.152,60 (iva 22% esclusa), di cui € 7.535,00 per costi della manodopera per la durata della concessione di 24 mesi;

di stabilire che l'aggiudicazione avverrà con il criterio del miglior prezzo espresso in termini di maggior rialzo percentuale del canone concessorio pari ad €. 2.000,00, con un rialzo minimo ammesso del 10,00%, ai sensi dell'art. 185, c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., da corrispondere all'Amministrazione comunale;

che il contratto con l'operatore economico risultato aggiudicatario verrà stipulato in modalità elettronica nella forma di atto pubblico a mezzo dell'ufficiale rogante dell'Ente;

che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

di dare atto che il R.U.P. è il dott. Ferdinando Iengo, Responsabile del Servizio Amministrativo del Settore Polizia Locale, Protezione Civile;

di avvalersi, ex art. 107, c. 3 del Codice dei Contratti, dell'inversione procedimentale e, pertanto, si procederà prima alla valutazione dell'offerta economica, per tutti i concorrenti, poi, alla congruità della miglior offerta, infine alla verifica della documentazione

amministrativa del concorrente risultato primo in graduatoria provvisoria;

ai sensi dell'art. 26, c. 3-bis del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. il presente affidamento non prevede l'obbligo di elaborazione del D.U.V.R.I ed i costi per la sicurezza da rischi per interferenza sono pari a zero;

di introitare il canone di Concessione annuale (percentuale indicata in sede di gara) sul cap. 450/0 "Servizio di rimozione Forzata" dei rispettivi bilanci di competenza;

di impegnare inoltre la somma complessiva di 250,00 (iva esente) sul cap. 3968 "Prestazioni di servizio per la Polizia Locale" del bilancio 2026 per il contributo all'Autorità di vigilanza;

di accertare che, ai sensi dell'art. 183, c. 8 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa sul capitolo interessato dal presente provvedimento;

si procederà alla rideterminazione dei citati accertamenti a seguito di atto di aggiudicazione sulla base dell'offerta presentata dall'operatore economico che risulterà aggiudicatario del servizio in oggetto;

che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ex art. 183, comma 7 del D Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

di attestare la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

di dichiarare l'assenza di situazioni di incompatibilità, inconferibilità e di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e s.m.i., dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., dell'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dell'art. 6 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, anche con riguardo agli obblighi di astensione previsti dall'art. 6-bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dall'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e s.m.i..

Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	Missione Programma Titolo	Importo
2026	3968	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER POLIZIA LOCALE	1030299999	03011	250,00

Di dare atto che al presente provvedimento non è associato alcun Codice Identificativo di Gara (CIG)

Di dare atto che al presente provvedimento non è associato alcun Codice Unico di Progetto (CUP)



23000 - SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE
23640 - UFFICIO RISORSE ECONOMICHE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, EX ART. 182 DEL D. LGS. N. 36/2023 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA DI VEICOLI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONZA, AI SENSI DELL’ART. 159 DEL CODICE DELLA STRADA (D. LGS. 30/04/1992, N. 285 E S.M.I.), E DISPOSITIVI DI MICROMOBILITÀ E RELATIVA CUSTODIA PER UN PERIODO DI 24 MESI, CON EVENTUALE OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 24 MESI. DECISIONE DI CONTRARRE.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione N. 1115 del 17/06/2026.

Si impegnano le seguenti somme:

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	Missione Programma Titolo	Importo	Impegno
2026	3968	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER POLIZIA LOCALE	1030299999	03011	250,00	2411

Monza, 25/06/2026

IL RAGIONIERE CAPO